

L'Assessore

**PIER ANTONIO RIVOLA**

Prot. n. 1809

27 GEN. 2005

Ai Comuni e alle Province dell'Emilia-Romagna

e p.c., agli Organi regionali degli Ordini e Collegi:

- Ordini degli Ingegneri
- Ordini degli Architetti
- Collegio dei Geologi
- Collegi dei Geometri
- Collegi dei Periti Industriali
- Collegi dei Periti Agrari

**OGGETTO: Leggi regionali sul governo del territorio (LLRR 20/2000, 31/2002, 23/2004)**

**- Modifiche in materia di:**

- **regime transitorio per la variazione dei PRG;**
- **oblazioni inerenti i titoli abilitativi edilizi in sanatoria;**
- **regime transitorio per l'applicazione delle norme sulle sanzioni edilizie;**
- **certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità.**

Vi segnalo che con la Legge finanziaria regionale (LR 23.12.2004, n. 27), pubblicata sul BUR n. 176 del 28 dicembre 2004 e in vigore dal primo gennaio 2005, sono state apportate alcune modifiche puntuali a tre delle Leggi che attualmente disciplinano la materia del governo del territorio nel nostro ambito regionale.

Le modifiche sono contenute negli articoli 39, 43 e 50 della citata Legge finanziaria, e riguardano rispettivamente la **LR 24 marzo 2000, n. 20** (*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*), la **LR 21 ottobre 2004, n. 23** (*Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale...*) e la **LR 25 novembre 2002, n. 31** (*Disciplina generale dell'edilizia*).

In particolare:

- l'articolo 39 della finanziaria modifica l'**articolo 41, LR 20/2000**, sul **regime transitorio per la variazione dei PRG**, in attesa dell'introduzione di PSC, POC e RUE. Precisamente al comma 4, primo periodo, dell'art. 41, sono soppresse le parole "*e approvate*". In questo modo i Comuni dotati di un PRG approvato dopo l'entrata in vigore della LR 6/1995 possono adottare varianti specifiche allo stesso piano, "*purchè conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge*", entro l'11 aprile 2005 (cinque anni dall'entrata in vigore della LR 20/2000), mentre non è più necessario che le varianti siano anche approvate entro lo stesso termine;
- l'articolo 43, comma 1, lettera a) della finanziaria modifica l'**articolo 17, LR 23/2004**, sulle **oblazioni inerenti i titoli abilitativi edilizi in sanatoria**. Precisamente al comma 3, lettera a), dell'art. 17, dopo le parole "*di nuova costruzione*" sono aggiunte le parole "*e di ristrutturazione edilizia*", confermando così che i titoli abilitativi in sanatoria relativi alle ipotesi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia sono soggetti allo stesso regime di oblazione;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b) della finanziaria modifica l'**art. 39, LR 23/2004**, dedicato al **regime transitorio di applicabilità del Titolo I, sulle sanzioni edilizie**. Precisamente al comma 2 dell'art. 39 le parole "*accertati a seguito dell'entrata in vigore*" sono sostituite con le parole "*commessi in data successiva all'entrata in vigore*", precisandosi in tal modo che le disposizioni sanzionatorie contenute nel Titolo I della LR 23/2004 si applicano agli interventi edilizi abusivi commessi dopo l'entrata in vigore della legge stessa, cioè dopo il 23 ottobre 2004;
- l'articolo 50 della finanziaria interviene sull'**articolo 22, LR 31/2002**, dedicato al **certificato di conformità edilizia e agibilità**. Con l'inserimento di un nuovo comma (il 7-bis) viene introdotta la possibilità, per i soggetti in attesa del rilascio del certificato di conformità, di presentare una **dichiarazione redatta da un professionista abilitato**, con la quale si attesta (oltre quanto già previsto dall'art. 20, comma 2, della stessa LR 31/2002, in riferimento alla scheda tecnica descrittiva) che l'intervento è conforme alle norme vigenti in materia edilizia. Alla consegna di tale dichiarazione lo Sportello unico dell'edilizia

rilascia una ricevuta la quale costituisce **certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità**, valido fino al rilascio del provvedimento richiesto.

Sottolineo che tutte le citate modifiche di legge sono già esecutive in quanto la Legge finanziaria regionale, all'articolo 58, ha disposto la propria entrata in vigore alla data del primo gennaio 2005.

Allego un estratto della Legge finanziaria regionale, con le citate norme di modifica.

Un cordiale saluto

Pier Antonio Rivola



Allegati: - 1, c.s. -

for

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27**

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 28 dicembre 2004

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale promulga  
la seguente legge:

(...)

**Art. 39**

**Modifica alla legge regionale n. 20 del 2000**

1. Al comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e con riferimento al primo periodo del suddetto comma, le parole "e approvate" sono soppresse.

(...)

**Art. 43**

**Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004**

1. Alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17, dopo le parole "di nuova costruzione" sono aggiunte le parole "e di ristrutturazione edilizia";
- b) al comma 2 dell'articolo 39 le parole "accertati a seguito dell'entrata in vigore" sono sostituite dalle parole "commessi in data successiva all'entrata in vigore".

(...)

**Art. 50**

**Modifica alla legge regionale n. 31 del 2002**

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) è inserito il seguente comma: "7 bis Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, il soggetto interessato, deposita la domanda di cui al comma 1 ed in attesa del sopralluogo, può presentare allo Sportello unico per l'edilizia una dichiarazione redatta da un professionista abilitato, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti con la quale si attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia. Lo Sportello unico rilascia all'interessato ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione del professionista, che costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità, salvo quanto dovesse emergere dal controllo di cui al comma 4 e quanto previsto dal comma 7 del presente articolo."